# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 1686)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NERI, DE TOFFOL, RIVA Dino, CENGARLE, PAVAN, TOROS, BEORCHIA, GIUST, MELOTTO, COLOMBO Vittorino (V.), FIOCCHI e SPANO Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1986

Modificazioni della tabella A allegata al testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchè modificazioni alla tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica stabilita con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30

Onorevoli Senatori. — Nella passata legislatura i deputati Orsini Gianfranco, Reggiani, Pellicani, Malvestio e Zambon, facendosi interpreti di una legittima aspirazione degli elettori bellunesi, in particolare, ma dell'intero Veneto per ragioni di uniformità e omogeneità geografica e amministrativa, presentavano alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 2579 tendente a staccare la provincia di Belluno dalla circoscrizione del collegio XI per la clezione della Camera dei deputati e inserirla nel collegio X assieme alle provincie di Treviso e Venezia.

Le ragioni addotte per la modifica erano le seguenti:

« Più volte in passato, così come in questa legislatura, sono state avanzate proposte per la modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali per la elezione della Camera dei deputati, al fine di adeguarne la configurazione alle mutate necessità che con l'evolversi della società sono emerse.

Particolarmente utile pare, infatti, assicurare un diverso rapporto tra l'opera delle rappresentanze parlamentari e gli organi decisionali che i nuovi livelli partecipativi hanno creato e posto al servizio del cittadino.

A parte le considerazioni che potrebbero farsi in ordine all'ampiezza eccessiva di talune circoscrizioni e alle conseguenze negative che ne derivano, va rilevato che l'avvento delle Regioni ha reso indubbiamente indispensabile — sempre nel rispetto delle singole, autonome competenze — un collegamento tra l'azione delle rappresentanze parlamentari e gli organismi regionali. Tale esigenza ha, del resto, trovato legittimazione a livello di Governo, con la istituzio-

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ne di Ministeri appositi, ed a livello parlamentare con la costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Detto collegamento viene a mancare, o quanto meno è reso estremamente difficile, per la provincia di Belluno che, pur appartenendo al Veneto, è tuttora legata, per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, comprendendo la circoscrizione XI le provincie di Udine, Pordenone, Gorizia e Belluno.

Mentre il collegio senatoriale bellunese fa correttamente capo alla regione Veneto, è rimasta in piedi questa anomala situazione che pone i deputati bellunesi in chiara difficoltà nel curare i legittimi interessi del collegio elettorale che li ha espressi e della regione cui appartengono in quanto, per una parte, non esistono i necessari supporti e raccordi con le istituzioni regionali e, per l'altra, si configura in termini pratici una carenza di legittimazione, mancando il collegamento elettorale.

Appare quindi evidente la opportunità di provvedere alla correzione della illogica situazione a beneficio di un più corretto rapporto tra elettori ed eletti.

La presente proposta mira quindi a trasferire la provincia di Belluno dal collegio XI al X, aggiungendosi alle provincie di Venezia e Treviso, pure esse appartenenti alla regione veneta ».

Le suesposte ragioni sono perfettamente attuali, non solo, ma essendo progredita e potenziata col tempo la realtà amministrativa regionale, esse hanno acquisito una maggiore validità.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si stabilisce per l'appunto la modifica della tabella A allegata al testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserendo la provincia di Belluno nel collegio X assieme alle provincie venete di Venezia e di Treviso.

Con l'articolo 2 si propone invece di modificare la composizione, nei collegi di Belluno, Vittorio Veneto-Montebelluna e Bassano, delle circoscrizioni elettorali per la elezione del Senato della Repubblica, fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, inserendo nel collegio di Belluno i comuni di Limana, Trinchiana, Quero, Vas e Alano (attualmente collegati al collegio di Vittorio Veneto - Montebelluna) e Arsiè, Lamon, Seren del Grappa (attualmente collegati al collegio di Bassano).

Le valutazioni che attengono alla modifica del collegio senatoriale sono facilmente identificabili se gli argomenti esposti a sostegno della modifica dei collegi per la elezione della Camera vengono ricondotti da una logica regionale ad una logica provinciale.

Chiarendo meglio si può dire che le ragioni di ordine geografico, amministrativo, elettorale, organizzativo che consigliano lo spostamento della provincia di Belluno dal collegio XI al collegio X per la elezione della Camera, ragioni che si compendiano nel proposito di inserire più compiutamente detta provincia, giustamente e logicamente, nell'ordinamento amministrativo regionale del Veneto, hanno identico peso per sostenere l'opportunità di inserire gli otto comuni bellunesi nel collegio circoscrizionale di Belluno per la elezione del Senato.

Anzi va sottolineato che la realtà orografica, infrastrutturale e sociale della provincia di Belluno, della quale anche gli otto precitati comuni fanno parte, configurando un « unicum » geopolitico particolarmente caratterizzato e ben differenziato dalle altre realtà provinciali venete, è da sola ragione più che sufficiente per giustificare la modifica del collegio senatoriale di Belluno, accorpandovi gli otto comuni di quella provincia finora esclusi.

Va infine notato che, mentre con detta modifica si rafforzerebbero, facilitandoli, i rapporti fra elettori bellunesi e i loro rappresentanti al Senato della Repubblica, poco o nulla si inciderebbe nella consistenza

## IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numerica dei tre collegi considerati (che rimarrebbero tutti abbondantemente compresi nella media, in quanto a numero di elettori, dei collegi veneti) nè, come è presumibile sulla base delle molteplici esperienze precedenti, si verificherebbero significative variazioni dei rapporti elettorali, avendo tali rapporti, negli otto comuni interessati, caratteristiche analoghe ai collegi di provenienza e di inserimento.

### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali X e XI, previste dalla tabella A, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati, sono così modificate:

collegio X: Venezia, Treviso, Belluno; collegio XI: Udine, Gorizia, Pordenone.

#### Art. 2.

A modifica di quanto previsto dalla tabella delle circoscrizioni per l'elezione del Senato della Repubblica, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, il collegio di Belluno comprende tutti i comuni della provincia di Belluno.

È conseguentemente variata la composizione del collegio di Vittorio Veneto-Montebelluna e di quello di Bassano del Grappa.